



**DIREZIONE GARE APPALTI E PARTECIPATE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO BENI E SERVIZI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DI N. 5 SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI UBICATI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI FIRENZE**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di n. 5 servizi igienici autopulenti (S.I.A.) con gettoniera collocati sul territorio del Comune di Firenze e precisamente in:

- ❖ Piazza delle Cure (lato ferrovia) - costruttore PT Matic SRL modello TWAW
- ❖ Piazza Indipendenza - costruttore PT Matic SRL modello TWAW
- ❖ Piazza Dalmazia (lato ferrovia) - costruttore Linea Città SRL modello SWING
- ❖ Piazza Madonna della Neve (ex area Murate) - costruttore Linea Città SRL modello TRIAX
- ❖ Piazza dell'Isolotto - costruttore Linea Città SRL modello SWING

alle condizioni dettagliatamente descritte nel presente capitolato speciale d'appalto.

Si precisa che i suddetti servizi igienici sono fruibili all'utenza tutti i giorni feriali e festivi con orario continuato 24 ore su 24, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione per guasto tecnico o motivi di sicurezza.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il compenso per le prestazioni in appalto è costituito da:

- una quota ascrivibile alle prestazioni di servizio inerente la gestione, inclusa la fornitura di materiali consumabili (carta, sapone, etc), la manutenzione programmata, la manutenzione ordinaria, come meglio dettagliate all'art. 4 lett. a), b) e c), e il servizio di intervento di cui all'art. 4 lett. e) per guasti/malfunzionamenti riconducibili a sostituzione o ripristino di parti deteriorate per l'uso corrente, corrisposta a canone su base annua secondo l'importo offerto dall'appaltatore in sede di preventivo; nel canone è compreso e compensato ogni onere relativo a manodopera, trasporti, noleggi, etc.

- una quota ascrivibile al servizio di manutenzione ordinaria di cui alla lettera d) del successivo art. 4, e il servizio di intervento di cui all'art. 4 lett. e) per guasti/malfunzionamenti non riconducibili a sostituzione o ripristino di parti deteriorate per l'uso corrente, da corrispondere a misura, del valore stimato complessivo per tutta la durata contrattuale di € 25.000,00 oltre iva. Per la remunerazione di tale servizio sarà preso a riferimento il "Listino prezzi delle parti di ricambio" e il costo orario della manodopera presentati dall'appaltatore in sede di preventivo.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dal 01/01/2024 fino al 31/12/2025.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, nelle more della stipula del contratto, l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto stesso. In tal caso sarà predisposto un apposito verbale di avvio di esecuzione delle prestazioni ricomprese nel contratto in via d'urgenza.

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Sono comprese nell'appalto le seguenti attività:

a) ATTIVITÀ DI GESTIONE:

È costituita, in relazione a ciascun servizio igienico automatizzato, da tre interventi settimanali per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Pulizia del cestino porta rifiuti, svuotamento e successivo smaltimento del relativo sacchetto;
- Pulizia e disinfezione manuale interna (con particolare attenzione ai punti di contatto quali pulsanti, etc) ed esterna della toilette (in particolare della porta di accesso e del vano gettoniera), con asportazione di oggetti lasciati dagli utenti, sia internamente che esternamente alla struttura;
- Pulizia manuale del vano tecnico;
- Controllo e/o rifornimento di carta igienica;
- Controllo e/o rifornimento di sapone liquido nel lavamani;
- Controllo e/o rifornimento disinfettante nell'apposito serbatoio;
- Controllo funzionamento gettoniera.

Gli interventi dovranno essere svolti in fascia mattutina nelle giornate del lunedì, giovedì e sabato di tutti i mesi dell'anno compresi i giorni festivi.

I detersivi, il disinfettante e il sapone lavamani da utilizzare per i servizi di pulizia devono essere conformi alle Leggi vigenti in materia di igiene e tutela ambientale, ed in particolare al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detersivi come modificato dal decreto del Ministero della Transizione ecologica del 24 settembre 2021.

L'appaltatore è tenuto ad utilizzare i prodotti dichiarati in sede precontrattuale, in relazione ai quali ha trasmesso le relative schede tecniche.

Qualora l'appaltatore intenda sostituire i prodotti detersivi/disinfettanti utilizzati rispetto a quelli dichiarati in sede precontrattuale, è obbligato a trasmettere all'Amministrazione apposita comunicazione unitamente alle schede tecniche e/o le certificazioni dei nuovi prodotti. L'utilizzo di prodotti difformi a quelli risultanti dalle schede tecniche e certificazioni presentate in sede precontrattuale comporterà l'applicazione della penale prevista al successivo art. 11.

b) MANUTENZIONE PROGRAMMATA:

È costituita, in relazione a ciascun servizio igienico automatizzato, dal controllo e dalla messa a punto delle apparecchiature idrauliche, pneumatiche, elettriche ed elettroniche che costituiscono gli impianti di servizio, al fine di garantire il regolare funzionamento delle apparecchiature e ridurre il progressivo deterioramento.

A cadenza mensile l'Appaltatore dovrà provvedere attraverso l'impiego di personale qualificato, alla:

- Verifica dispositivo apertura porta;
- Verifica funzionamento pompa disinfettante;
- Verifica funzionamento distributore carta;
- Verifica funzionamento distributore sapone;
- Verifica funzionamento sistema di rilevamento utente;
- Verifica funzionamento emergenza manuale;
- Verifica funzionamento gruppo di continuità per uscita di emergenza;
- Verifica funzionamento galleggiante cassetta acqua;
- Verifica funzionamento elettrovalvole impianto di lavaggio;
- Verifica apertura e chiusura parete mobile;
- Verifica apertura porta oltre tempo massimo;

- Pulizia ugelli lavaggio.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento, per quanto compatibili, alle attività previste nel Piano Dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria allegato all'avviso di indagine di mercato (allegato A - leggasi appaltatore laddove scritto concessionario) da eseguirsi secondo le periodicità in esso indicate.

c) MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE

Consiste nella sostituzione o nel ripristino di parti interne deteriorate per l'uso corrente corretto, finalizzato/i al mantenimento in perfetto uso ed efficienza del S.I.A. Comprende la manutenzione delle parti esterne di pertinenza quali pareti, coperture, accessi, ove e se presenti, per il mantenimento in perfetto uso ed efficienza del S.I.A. e del decoro urbano.

Le anomalie ed i guasti imputabili ad errata o insufficiente manutenzione saranno comunque riparati a cura e spese dell'appaltatore, materiali compresi.

d) MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE

Comprende la sostituzione o il ripristino di parti danneggiate per cause non imputabili al deterioramento per uso corrente/corretto previa specifica preventivazione e successivo ordine di servizio dell'Amministrazione.

Qualora il danneggiamento risulti riconducibile ad atto vandalico, l'appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione per la successiva denuncia alle Autorità competenti e/o alla propria compagnia assicurativa per l'eventuale indennizzo.

Gli interventi non sono predeterminati in maniera esaustiva e definita nel numero, nel contenuto e nella localizzazione; la prestazione da eseguire dipenderà dalle necessità che verranno evidenziate dall'Amministrazione nell'arco di tempo contrattualmente previsto. Tutte le volte che l'appaltatore verificherà la necessità di un intervento rientrante in questa fattispecie dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione per le valutazioni del caso.

e) INTERVENTO IN CASO DI GUASTO/MALFUNZIONAMENTO

L'Appaltatore, in caso di guasto o malfunzionamento di uno dei S.I.A. segnalato al Referente di cui al successivo art. 6 o rilevato dall'appaltatore stesso, deve intervenire sul S.I.A. individuato con personale qualificato entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della segnalazione medesima da parte dell'Amministrazione per effettuare sopralluogo e messa in fuori uso del S.I.A. in condizioni di sicurezza.

All'esito del sopralluogo, l'appaltatore è tenuto ad inviare all'Amministrazione apposito report contenente l'accertamento dei riscontri effettuati accompagnato da apposita documentazione fotografica, specificando la riconducibilità del guasto/malfunzionamento a manutenzione ordinaria a canone o manutenzione ordinaria extra canone.

In tale ultimo caso, prima di procedere alla riparazione, l'appaltatore è tenuto ad inviare, entro i successivi 2 giorni lavorativi dal sopralluogo, la relativa preventivazione.

La riparazione potrà avvenire solo a seguito del rilascio di autorizzazione all'intervento da parte dell'Amministrazione e dovrà essere effettuata entro i successivi 3 giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione stessa.

In ogni caso, comunque l'appaltatore dovrà inviare report conclusivo delle lavorazioni fatte e relativa rendicontazione a consuntivo.

L'Amministrazione può richiedere in casi eccezionali un servizio di pronto intervento entro due ore dalla richiesta qualora il malfunzionamento del S.I.A. possa compromettere la sicurezza degli utenti. In tal caso l'autorizzazione ad intervenire potrà essere effettuata anche telefonicamente al

referente indicato. In caso di pronto intervento il costo orario presentato in sede di preventivo è incrementato del 20% e nei due giorni successivi all'intervento dovrà essere inviato all'Amministrazione consuntivo di spesa.

Le operazioni di gestione degli incassi, ovvero svuotamento, prelievo, contabilizzazione, rendicontazione monete, rimangono a carico dell'Amministrazione.

ARTICOLO 5 – REGISTRO

Presso ciascun S.I.A. è depositato un Registro, che costituisce lo strumento fondamentale per una corretta gestione del servizio nonché per la verifica dell'attività svolta. Il registro è affidato all'appaltatore e dovrà essere disponibile all'interno del vano tecnico della struttura affinché possa essere consultato dai tecnici e dal personale della Stazione Appaltante in caso di sopralluoghi e/o controlli.

Tale registro dovrà essere sempre correttamente compilato, per conto dell'Appaltatore, da ogni operatore in occasione degli interventi di cui all'art. 4 del presente capitolato ivi compresi operazioni periodiche programmate, sopralluoghi, monitoraggi per la sicurezza e la pubblica incolumità, etc.

ARTICOLO 6 – REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare, al momento della stipula del contratto, un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguito nei confronti del Referente si intenderà eseguito all'appaltatore medesimo.

Articolo 7 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE

L'Amministrazione, durante tutto l'arco di durata contrattuale, ha facoltà di accertare in ogni momento il corretto svolgimento del servizio, di verificare la bontà dei materiali utilizzati nonché, eventualmente, chiederne la sostituzione se risulta necessario.

Articolo 8 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto da parte dell'Amministrazione.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Articolo 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto all'esecuzione di quanto prevede il presente capitolato seguendo scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato agli impieghi.

Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore è tenuto a trasmettere la documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore deve fornire a propria cura e spese tutti gli attrezzi, utensili, ecc., occorrenti alla buona esecuzione del servizio, il materiale necessario per la pulizia, sapone liquido, carta igienica, sacchetti per la raccolta rifiuti, disinfettanti, materiale minuto per la manutenzione ordinaria e quant'altro non espressamente previsto ma comunque necessario perché atto a garantire la piena efficienza del servizio per ciascuna delle strutture interessate. Il trasporto delle attrezzature nella zona di lavoro deve essere effettuato a propria cura e spese assumendosi tutte le responsabilità per eventuali danni a persone o cose. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire mediante la loro raccolta in appositi contenitori o sacchi per rifiuti solidi urbani. I rifiuti dovranno essere conferiti secondo le modalità stabilite dal Comune di Firenze.

L'appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

L'appaltatore, a semplice richiesta del Responsabile Unico di Progetto (RUP) o di suo delegato, dovrà trasmettere o esibire tutta la documentazione comprovante il rispetto delle disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale per il personale alle proprie dipendenze, in particolare per quanto concerne il versamento dei contributi previsti.

In caso di riscontro di irregolarità si rinvia inoltre a quanto previsto nei successivi articoli riguardanti il pagamento delle penalità e/o l'eventuale risoluzione del contratto. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali conseguenze penali. L'affidatario è responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertata in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale e si impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la Stazione Appaltante.

Articolo 10 – CLAUSOLE SOCIALI

Stante il parere MIT n. 2083 del 27/6/2023, non è prevista applicazione di clausole sociali.

Articolo 11 – ASSICURAZIONE

Nell'esecuzione del presente appalto l'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a presentare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimali per sinistro non inferiori ai seguenti valori:

- Euro 500.000,00 per danni a persone
- Euro 500.000,00 per danni a cose

con una validità non inferiore alla durata del contratto.

Copia di tale polizza, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi di legge, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto di appalto unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa al fine di verificare il permanere della validità nel corso della durata contrattuale.

Articolo 12 – PENALI

L'Amministrazione provvederà, previa contestazione all'appaltatore, ad applicare le seguenti penali nei casi di irregolarità o inadempienze:

- mancata compilazione del registro di cui all'art. 5: verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno di mancata compilazione;
- mancata effettuazione di una delle attività previste alla lett. a) dell'art. 4: verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni inadempimento;
- mancata effettuazione di una delle attività previste alle lett. b e c) dell'art. 4: verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni inadempimento;
- ritardi nell'esecuzione di interventi in caso di guasto o malfunzionamenti rispetto al termine indicato all'art. 4 lett. e) (3 giorni lavorativi) verrà applicata una penale di € 100,00 (cento//00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- - ritardi nell'effettuazione del sopralluogo rispetto ai termini indicati alla lettera e) dell'art. 4 (2 giorni lavorativi): verrà applicata una penale di € 20,00 (venti//00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- ritardi nella trasmissione dei preventivi rispetto ai termini indicati alla lettera e) dell'art. 4 (2 giorni lavorativi): verrà applicata una penale di € 20,00 (venti//00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- utilizzo di prodotti detergenti e/o disinfettanti difformi rispetto a quelli risultanti dalle schede tecniche e certificazioni presentati in sede precontrattuale o oggetto di sostituzione: verrà applicata una penale di € 100,00 (cento//00) per ogni prodotto difforme;
- violazione degli obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale, fatta salva la possibilità di ulteriori azioni da parte della Stazione Appaltante: verrà applicata una penale di € 1.000,00 (mille//00).

Le penali sono cumulabili.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, all'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, potrà procedere ad applicare le penali sopra descritte.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad escutere la garanzia definitiva di cui al precedente art. 8 per la quota parte.

Come specificato dal successivo art. 16, qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Articolo 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023.

In caso di violazione, come previsto dal successivo art. 17, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Articolo 14 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, alla cui esecuzione l'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, con facoltà di estendere o ridurre le prestazioni del contratto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

In ogni caso, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che la medesima abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle forniture e del servizio oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

Articolo 15 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 116 comma 5) del D.lgs. 36/2023 il RUP (o il direttore dell'esecuzione, se nominato) procederà a rilasciare al termine dell'appalto il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Articolo 16 – PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Tutti gli aspetti amministrativi dell'appalto saranno gestiti dal Servizio Amministrativo Beni e Servizi – E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali – Via Perfetti Ricasoli n. 74 – 50127 Firenze.

Il pagamento in favore dell'appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.

Al fine di permettere una solerte gestione delle procedure amministrative inerenti la liquidazione, le fatture devono riportare:

- codice IPA: 3A6B7A
- codice CIG corretto e comunicato dall'ufficio. Il CIG deve essere indicato nel campo <CodiceCig> evitando di inserire il predetto dato in altri campi;
- corretta indicazione dell'esigibilità dell'iva: "scissione dei pagamenti";
- il conto corrente di cui alla Legge n. 136/2010 con l'indicazione dell'IBAN;
- gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Il pagamento delle fatture relative a ciascun ordine avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento delle stesse, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a:

Comune di Firenze - Servizio Amministrativo Beni e Servizi – Via Perfetti Ricasoli n. 74 50127 Firenze CF/P.IVA 01307110484.

Le fatture dovranno essere inviate all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo www.fatturapa.gov.it.

Il pagamento è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Amministrativo Beni e Servizi, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Articolo 17 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva.

Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
- b) perdita dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'appalto;
- f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 20;
- h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 24.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 18 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIP

Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. 159/2011, l'Amministrazione può, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui al sopracitato art. 123 comma 2.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

Articolo 19 – SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione del contratto trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera.

L'appaltatore potrà affidare in subappalto i servizi e le forniture previa autorizzazione dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 20 – REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verranno utilizzati, ai sensi dell'art. 60, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, gli indici di prezzi della produzione dell'industria (per le parti di ricambio nell'eventualità di sostituzione e per la fornitura del materiale di consumo) e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (per il costo della manodopera).

La revisione dei prezzi può essere richiesta dalle parti a partire dalla seconda annualità di contratto. La richiesta deve essere supportata da idonea documentazione probatoria. All'esito della conduzione di apposita istruttoria l'Amministrazione risponderà la richiesta entro 30 giorni salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti. Ove accolta, la revisione sarà calcolata sulla parte eccedente il 5% dell'importo complessivo e avrà decorrenza dalla data dell'adozione del provvedimento di accoglimento.

Articolo 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), come modificato dal D.P.R. n. 13 giugno 2023, n. 81. È altresì tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/1/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

Articolo 22 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti dell'Amministrazione committente.

Articolo 23 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'appaltatore deve attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

L'appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dall'Amministrazione.

Articolo 24 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in formato digitale mediante scrittura privata.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Articolo 25 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 25 – PRIVACY

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018); i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e al D.lgs. n. 196/2003 secondo l'informativa allegata all'avviso di indagine di mercato.

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

Articolo 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 27- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Il R.U.P.
Dott.ssa Alessandra Battaglini